SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 giugno 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura di Mantova

Camera di commercio di Firenze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. **91**.

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;

Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha individuato il termine per l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI APPLICABILI AI DOCUMENTI CONTABILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

Definizioni fondamentali

1. Ai fini del presente decreto:

a) per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) per unità locali di amministrazioni pubbliche si intendono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera *a)*, non indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;

c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono i cittadini, gli organi di governo dell'ente, gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi pubblici, le istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica, gli organismi internazionali competenti per materia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori, i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria attività decisoria di tipo istituzionale.

Art. 2.

Oggetto e destinatari

1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di:

a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione;

b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;

c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme;

d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia;

e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.

TITOLO II

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Art. 4.

Piano dei conti integrato

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.

2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;

b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;

c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. La disciplina di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 3 è redatta in conformità a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma.

5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3.

6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attività similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.

8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere adottati.

Art. 5.

Finalità del piano dei conti

1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbli-

che, e all'adozione del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
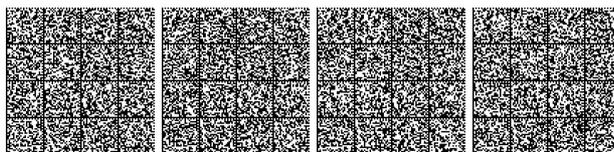
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;

b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;

e) una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I macroaggregati di cui agli articolo 10 e 11, sono determinati in coerenza con la struttura del piano dei conti.

Art. 6.

Sistema integrato di scritturazione contabile

1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all'articolo 4, comma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 consente di:

a) rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione le informazioni contabili necessarie per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della propria attività mediante la rilevazione dei fatti amministrativi connessi all'impiego delle risorse umane e strumentali;

b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale della finanza pubblica e favorire l'acquisizione delle informazioni richieste dagli organismi internazionali, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'esercizio finanziario 2014.

Art. 7.

Piano dei conti e struttura dei documenti contabili

1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica.

3. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto previsto all'articolo 4, commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilità finanziaria, sia della contabilità economica.

4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d'anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Definizione della transazione elementare e sua codificazione

1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni.

4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilità di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall'articolo 7, comma 2. La movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate.
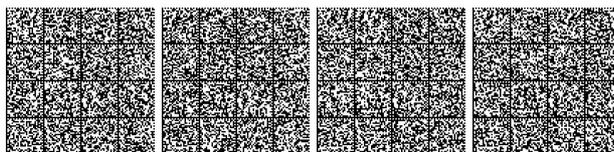
5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni:

a) Codice identificativo della missione, per le spese;

b) Codice identificativo del programma, per le spese;

c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;

d) Codice identificativo del centro di responsabilità;

e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese;

f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi;

g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;

h) Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea;

i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione.

6. In mancanza di uno o più codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

Art. 9.

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonché allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

Art. 10.

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Art. 11.

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2, secondo:

a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) programmi, configurati come le unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Al fine di garantire la coerenza della rappresentazione secondo l'aspetto economico, le missioni e i programmi sono definiti nel rispetto dei macroaggregati come individuati per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'integrazione e la modifica dei predetti macroaggregati, nonché l'ulteriore livello di disaggregazione, sono definite con riferimento al comune piano dei conti integrato, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) classificazione delle spese come rimodulabili e non rimodulabili per le quali si applicano le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio previste dall'allegato 1.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.
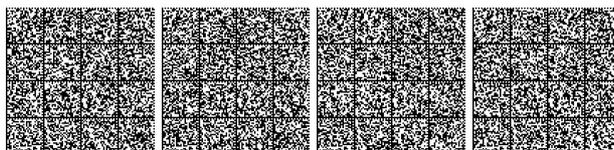
Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni pubbliche nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni è assicurata mediante la determinazione di regole univoche di ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi funzionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, sono individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

3. Il decreto di cui al comma 1, lettera *a)*, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

4. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità.

Art. 12.

Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche

1. Per le unità locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalità stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.

Art. 13.

Società ed enti con bilancio civilistico

1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17.

3. La relazione sulla gestione attesta le attività riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione.

4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 14.

Codifica dei provvedimenti di spesa

1. Al fine di consentire la riferibilità delle singole decisioni di spesa alle articolazioni dei documenti di bilancio indicate dall'articolo 11, le amministrazioni pubbliche sono tenute a codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartite in:

a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, e sono classificate come entrate 'ricorrenti' o 'non ricorrenti', a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

b) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti.

2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del titolo II del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN REGIME DI CONTABILITÀ CIVILISTICA

Art. 16.

Destinatari e finalità

1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica predispongono un budget economico.

2. Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 1, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Nel medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

Art. 17.

Tassonomia degli enti in contabilità civilistica

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche in raccordo con le regole contabili di cui al presente decreto, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica assicurano, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria, con le regole di riclassificazione di cui al comma 2, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo II.

2. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa, conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II. Il conto consuntivo dovrà essere, nelle risultanze, coerente con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3. Il conto consuntivo, unitamente alle note di commento, è trasmesso, con modalità definite con decreto dirigenziale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

3. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A seguito dell'estensione della rilevazione SIOPE i soggetti di cui all'articolo 16 non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei conti consuntivi, secondo le modalità di cui al comma 2. Ai sensi dell'articolo 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. I soggetti di cui all'articolo 16 assicurano la coerenza dei dati SIOPE con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3, anche attraverso operazioni di riconciliazione.

4. I collegi sindacali e di revisione vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 18.

Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

TITOLO V

SISTEMA DI INDICATORI DI RISULTATO SEMPLICI, MISURABILI E RIFERITI AI PROGRAMMI DI BILANCIO

Art. 19.

Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio', di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 20.

Pubblicità del sistema di indicatori

1.Il Piano è pubblicato nel sito dell'amministrazione interessata in una sezione accessibile dalla pagina principale denominata 'trasparenza, valutazione e merito'.

2. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'articolo 19, comma 4, trasmettono il Piano annualmente, unitamente al documento di previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento ed il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica, nonché alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ai fini del coordinamento con il piano delle performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 21.

Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

1. Il Piano illustra le principali finalità perseguite attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, ovvero l'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento.

2. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, al fine dell'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento, nonché la sua significatività;

b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;

c) uno o più indicatori diretti a misurare l'obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione.

3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

a) una definizione tecnica, idonea a specificare l'oggetto della misurazione dell'indicatore e l'unità di misura di riferimento;

b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;

c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;

d) il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;

e) l'ultimo valore effettivamente osservato dall'indicatore.

4. Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultati disponibili.

Art. 22.

Monitoraggio degli obiettivi e indicatori

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

Art. 23.

Ulteriori disposizioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche approvano:

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo il termine previsto per il rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 31 dicembre, n. 196.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante, deliberano il proprio bilancio di previsione entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti di cui al presente comma è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo, ed è approvato dall'Amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno.

Art. 25.

Sperimentazione

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

2. In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

Art. 26.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2011.

2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

ALLEGATO *1*
(previsto dall'articolo 2, comma 2)

PRINCIPI CONTABILI GENERALI

PRINCIPIO DELLA ANNUALITÀ

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
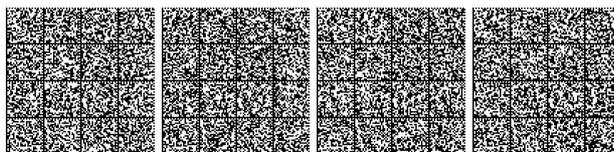
PRINCIPIO DELL'UNITÀ

Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.

PRINCIPIO DELLA UNIVERSALITÀ

È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.

Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell' esercizio.

PRINCIPIO DELLA INTEGRITÀ

Attraverso l'applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

PRINCIPIO DELLA VERIDICITÀ

Il principio della veridicità fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

Tale principio della veridicità si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.

PRINCIPIO DELLA ATTENDIBILITÀ

Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.

PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA

Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. . Pertanto, è necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.

Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRENSIBILITÀ

Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.

Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attività svolta e dei sistemi contabili adottati.

Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n.196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le missioni evidenziano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, nonché uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un più trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi.

PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA

Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.

Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto dí rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ

Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo

Le norme di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:

la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;

particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva;

la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata.
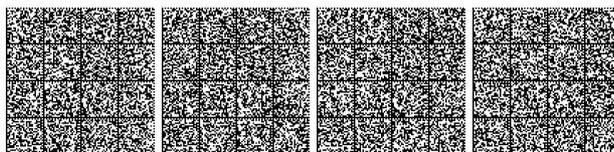
PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.

PRINCIPIO DELLA PRUDENZA

Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.

Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

PRINCIPIO DELLA COERENZA

Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneità ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA'

II principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

PRINCIPIO DELLA COSTANZA

La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.

PRINCIPIO DELLA COMPARABILITÀ

Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.

Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.

PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITÀ

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITÀ (NEUTRALITÀ)

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ

Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.

Il principio della pubblicità evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.

PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.

Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità proprie di ogni amministrazione pubblica.

L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero anche il contrario.

Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendícontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.

Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità dí prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

(a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;

(b) il titolo giuridico che supporta il credito;

(c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.

Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.

Il presente principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:

integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;

definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;

ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.

L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei Dottori Commercialisti, Bilancio d'esercizio — Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento);

per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si è realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l'impiego.
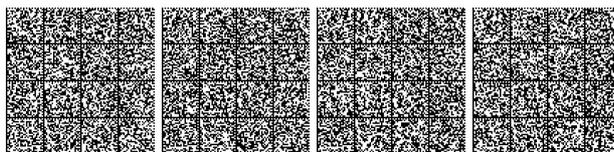
ALLEGATO *2*

(previsto dall'articolo 11)

	Descrizione della missione 1							
					Competenza		Cassa	
	Programma	Gruppi COFOG	C.d.R.	MACROAGGREGATI	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
Missione 1	Programma 1.1	Gruppi COFOG corrispondenti (2° livello della classificazione)	C.d.R. X	*FUNZIONAMENTO*				
				INTERVENTI				
				INVESTIMENTI				
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE				
				ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
				ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
				Totale Programma 1.1				
	Programma 1.2	Gruppi COFOG corrispondenti (2° livello della classificazione)	C.d.R. Y	*FUNZIONAMENTO*				
				INTERVENTI				
				INVESTIMENTI				
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE				
				ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
				ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
				Totale Programma 1.2				
	Totale Missione 1							
Missione 2	Descrizione della missione 2							
					Competenza		Cassa	
	Programma	Gruppi COFOG	C.d.R.	MACROAGGREGATI	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
	Programma 2.1	Gruppi COFOG corrispondenti (2° livello della classificazione)	C.d.R. X	*FUNZIONAMENTO*				
				INTERVENTI				
				INVESTIMENTI				
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE				
				ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
				ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
				Totale Programma 2.1				
	Programma 2.2	Gruppi COFOG corrispondenti (2° livello della classificazione)	C.d.R. X	*FUNZIONAMENTO*				
				INTERVENTI				
				INVESTIMENTI				
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE				
				ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
				ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
				Totale Programma 2.2				
	Programma 2.3	Gruppi COFOG corrispondenti (2° livello della classificazione)	C.d.R. Y	*FUNZIONAMENTO*				
				INTERVENTI				
				INVESTIMENTI				
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE				
				ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
				ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
				Totale Programma 2.3				
	Totale Missione 2							

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art.117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 5, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.»;

«5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.».

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 , della legge 1 ottobre 2010, n. 163 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche):

«2. All'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole:"un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2011."».

La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 52 ,comma 4, della citata legge n. 196 del 2009:

«4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.».

Note all'art. 4:

Il Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata) è pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145.

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .».

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 8, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a)*;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

Si riporta il testo dell'art. 2 , comma 2, della citata legge n. 42 del 2009:

«2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;
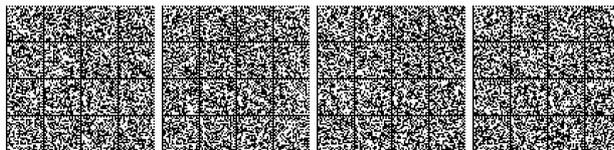
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) (9) ;

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera *e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.».

Note all'art. 6:

Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* , della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità è pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 1996, n. L 310.

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

Note all'art. 11:

Per il testo dell'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 10.

Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.».

Si riporta il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.».

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009:

«11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.».

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'art. 2429 del codice civile:

«Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter].

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».

Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70):

«Art. 47.La relazione del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'articolo 38, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:

- attestare:

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati:

- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;

- proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti.

3. La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.».

Note all'art. 15:

Per il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 16:

Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.».

Note all'art. 17:

Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 16.

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009:

«6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.»

Si riporta il testo dell'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.».

Per il testo dell'art. 2429 del codice civile, si veda nelle note all'art. 13.

Per il riferimento al testo dell'art. 47 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 19:

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Per il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*;

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.».

Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 20:

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».

Note all'art. 24:

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.».

Per il testo dell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.

11G0134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2011.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.346 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e UBS Ltd, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» dell'8 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'"Indice Eurostat" ("BTP €i"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2011;

scadenza: 15 settembre 2026;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 3,10% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'"Indice Eurostat" secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 92 giorni;

prezzo di emissione: 100,032;

commissione di collocamento: 0,225% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il "Coefficiente di Indicizzazione", calcolato sulla base dell' "Indice Eurostat", elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del "Coefficiente di Indicizzazione" si determina il valore dell'"Inflazione di Riferimento".

Il valore dell'"Inflazione di Riferimento", al giorno "d" del mese "m", è determinato interpolando linearmente gli "Indici Eurostat" relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese "m", tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno "d", sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{"}gg.\ dal\ 1°\ m\text{"} - 1}{\text{"}gg.\ nel\ mese\ m\text{"}} * \left(IE_{m-2} - IE_{m-3}\right)$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno "d" del mese "m", ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. dal 1° m" è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. nel mese m" è il numero dei giorni effettivi del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'"Inflazione di Riferimento" così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'"Inflazione di Riferimento", il "Coefficiente di Indicizzazione" è ottenuto dal rapporto tra l'"Inflazione di Riferimento" alla data cui si riferisce il calcolo e l'"Inflazione di Riferimento" alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'"Indice Eurostat" subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'"Indice Eurostat" non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}} \right)^{1/12}$$

dove:

n	è il mese per il quale non è stato pubblicato l'"Indice Eurostat";
IS	è l'indice di inflazione sostitutivo dell'"Inflazione di Riferimento".

L'indice così ottenuto è identificato come "Indice Sostitutivo" e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il "Coefficiente di Indicizzazione", calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il "tasso cedolare", di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il "Coefficiente di Indicizzazione" sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'"Information Memorandum" dell'8 giugno 2011.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e UBS Ltd.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 15 giugno 2011 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del "Coefficiente di Indicizzazione" riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 15 giugno2011 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 92 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A08372

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Gat Tessla 25 WG

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 7 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Gat Microencapsulation AG con sede legale in Ebenfurth (Austria) Gewerbezone, 1 A-2490, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato gat tessla 25 wg contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato D.M. 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da gat folcone 25 wg a gat tessla 25 wg;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Gat Microencapsulation AG con sede legale in Ebenfurth (Austria) Gewerbezone, 1 A-2490, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato gat tessla 25 wg con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Gat Microencapsulation AG Gewerbezone,1 A-2490 Ebenfurth (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14629.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GAT TESSLA 25 WG

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero). drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite. cetriolo. zucchino, pomodoro, peperone. melone, cocomero. carciofo; asparago. cereali (frumento, orzo) e tappeti erbosi.

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . .g. 25
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'almbiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Austria
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. ..... del ....

Stabilimenti di produzione:
GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1,
2490 Ebenfurth, Austria

Taglie: Kg 0,100-0,250-0,500-1-5

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epaltico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Attendere 24 ore prima di far rientro nelle zone trattate. Per lavorazioni agricole, tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumen protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Segnalare l'uso del prodott su tapetti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'are trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Conservare questo prodotto chius a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestic Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, aliment bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il su contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acqu di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo dell acque dalle aziende agricole e dalle strade].

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

GAT TESSLA 25 WG è un fungicida triazolico ad attività sistemic Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazion microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. GA TESSLA 25 WG può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia* spp.*)* alla dose di 40-50 g/hl. in miscel con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captan Mancozeb, Tolilfluanide. ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6 8 giomi fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervall fra i trattamenti a 10-15 giomi. E' possibile impiegare GAT TESSLA 25 W anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o 'Mal bianco' alla dose di 40-50 g/hl.
- contro la 'Maculatura bruna' del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro la Monilia *(Monilia* spp.*)* e la Botrite alla dose di 50-75 g/h intervenendo:

a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1- trattamenti preventivi o alla scomparsa dei primi sintomi.

Vite:
- contro "Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o i alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifer ecc,)

Melone,Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 50g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago:
- contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 50 g/hl intervenendo ogr 7-10 giorni. Impiegare GAT TESSLA 25 WG esclusivamente dopo l raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Frumento, Orzo:

GAT TESSLA 25 WG si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
- contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
- contro l'Oidio o "Mal bianco", Ruggini (*Puccinia* spp.), Rincosporios (*Rhynchosporium* spp.), Elmintosporiosi, Septoria (*Septoria* spp.) dall fase di inizio levata alla spigatura.
- contro le Fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura.

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctoni solani* alle dosi: 1.5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire all comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni i funzione dell'evoluzione epidemica della malattia.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese polisolfuri, calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato i periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norm precauzionali precritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero cas di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero, carciofo; 3 giorni per cetriolo zucchino, pomodoro, peperone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 3 giorni per melo, su frumento e orzo trattamento sino alla fine della fioritura.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizion riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degl

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

eventuali danni derivanti da uso improrio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore non puo' essere riutilizzato. non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

15 DIC. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............
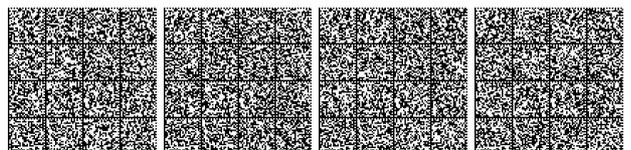
GAT TESSLA 25 WG

Fungicida sistemico per pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo, asparago, cereali (frumento e orzo) e tappeti erbosi.
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

COMPOSIZIONE
- Tebuconazolo puro................ g 25
-Coformulanti q.b. a................ g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:

GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Austria
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. ..... del ....

Stabilimento di Produzione: GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Austria

Taglie: g. 100 **Partita n.:.........**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epaltico e/o renale.Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Attendere 24 ore prima di far rientro nelle zone trattate. Per lavorazioni agricole, tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Segnalare l'uso del prodotto su tappeti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'area trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

15 DIC. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A07695

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Episkopeio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sti Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato sti-0903 contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da sti-0903 ad episkopeio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sti Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, via Matteotti 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato episkopeio con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 25-50-100-200-250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14791.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

EPISKOPEIO

Zolfo bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi
FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione: **Partita n.:***
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Irritante la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A
Via G. Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Sede operativa: Tel +39 0545 992455

Officina di Produzione:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 25, 50, 100, 200, 250, 500; kg 1, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completatamene asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico :
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
EPISKOPEIO é uno zolfo bagnabile finemente micronizzato, per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono vigneti, frutteti, colture orticole e floreali. Inoltre esercita, contemporaneamente, un'azione di contenimento di altre malattie (Ticchiolature, Ruggini, Corineo) e Acari di alcune specie, in particolare Eriofidi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- FRUTTIFERI :
  - **Vite :** contro Oidio
    - eseguire un primo trattamento, quando i tralci misurano da 5 a 10 cm, alla dose di ....250 - 300 g/hl (2,5-3 g/l)
    - un altro trattamento al momento della fioritura ed infine altri tre o quattro trattamenti, ad acini ben formati da luglio in poi, con dosi gradualmente decrescenti fino a..........200 g/hl (2 g/l)
  - **Pomacee** (melo, pero, cotogno, nespolo) :
    - trattamenti pre-fiorali alla dose di.........300-400 g/hl (3-4 g/l)
    - trattamenti post-fiorali alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 g/l) per le prime applicazioni e 200 - 250 g/hl (2-2,5 g/l) per le successive applicazioni
  - **Drupacee** (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio)
    - Pesco, Nettarine, Albicocco e Ciliegio contro :
    Oidio : trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio....................150 - 200 g/hl (1,5-2 g/l)
    - Pesco contro Acariosi : intervenire poco prima della schiusura delle gemme ....200 g/hl (2 g/l)
    - Susino, contro Ruggine
    trattare una o due volte durante l'estate, ai primi cenni di infezione, eseguendo il trattamento nel pomeriggio, per evitare ustioni...........................100 g/hl (1 g/l)
- COLTURE ORTICOLE
(bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rape, aglio, cipolla, scalogno, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli, lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, fagioli, piselli, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri) E FLOREALI, contro Mal Bianco:
  - 200-300 g/hl (2-3 g/l), durante tutto l'anno secondo le necessità.
- **Patata,** contro Oidio
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione...100 g/hl (1 g/l)
- **Barbabietola da zucchero,** contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione..2 - 3 kg/ha
- **Fragola,** contro Oidio
  - trattamenti in via preventiva o al primo comparire dei sintomi d'infezione ....100 - 120 g/hl (1-1,2 g/l)
- **Nocciolo, Mandorlo** contro:
Mal Bianco
  - trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno ......150 - 200 g/hl (1,5-2 g/l)
- **Nocciolo contro** Acaro delle gemme
  - trattare all'inizio della primavera partendo dall'emissione delle prime foglie ....150 - 200 g/hl (1,5-2 g/l)
- **Tabacco,** contro Oidio:
  - trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti...2 - 3 kg/ha

Fare attenzione a non trattare verso il periodo della raccolta, per non alterare le caratteristiche qualitative del fogliame

- **Frumento, Orzo e Cereali minori** (orzo, segale, avena, triticale, sorgo, miglio, scagliola, panico, grano saraceno) - contro Oidio
  - trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata ....3,5 kg/ha
- **Girasole,** contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione ....200 g/hl (2 g/l)
- **Soia,** contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione ....200 g/hl (2 g/l)
- **Forestali**
  - Faggio, Castagno, Acero, Betulla, Ontano, Frassino, Salice ed altre forestali - contro Oidio, trattamenti preventivi .... 200 - 300 g/hl (2-3 g/l)
  - Quercia, contro Oidio
  trattamenti estivi... 100 - 200 g/hl 1-2 g/l)
  trattamenti invernali... 300 g/hl (3 g/l)

Nel corso dell'estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore più fresche della giornata con le dosi minime consigliate.

Per la preparazione della sospensione : stemperare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua semplice o già miscelata con altri prodotti, rimescolando infine accuratamente.

COMPATIBILITÀ
EPISKOPEIO non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.

Avvertenze: EPISKOPEIO deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
EPISKOPEIO può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty , Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee : può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

13 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

EPISKOPEIO

Zolfo bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi
FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Via G. Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Sede operativa: Tel +39 0545 992455

Officina di Produzione:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A07676

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Köehler Jutta Anke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Köehler Jutta Anke, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Staatlich anerkannten Schule fur Physiotherapie an den Stadtischen Kliniken» - Scuola per fisioterapisti riconosciuta dallo Stato presso le Cliniche di Francoforte sul Meno-Hoechst - di Francoforte sul Meno-Hoechst (Germania), in data 16 aprile 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 16 aprile 1998, presso la «Staatlich anerkannten Schule fur Physiotherapie an den Stadtischen Kliniken» - Scuola per fisioterapisti riconosciuta dallo Stato presso le Cliniche di Francoforte sul Meno-Hoechst - di Francoforte sul Meno-Hoechst (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 17 aprile 1998, dalla sig.ra Köehler Jutta Anke nata a Konigstein/Taunus (Germania) il giorno 17 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08445

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società AAA – Air Alps Aviation Srl. (Decreto n. 59702).

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'1° novembre 2009, in favore di un numero massimo di 52 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Bolzano (BZ);

Visto il decreto n. 49274 del 12 gennaio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 50 lavoratori dipendenti della società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., unità in Bolzano (BZ), per il periodo dall'1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto n. 52794 del 22 giugno 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 49 lavoratori dipendenti della società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., unità in Bolzano (BZ), per il periodo dall'1° maggio 2010 al 31 novembre 2010;

Visto il decreto n. 55543 del 24 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23settembre 2009, in favore di 47 lavoratori dipendenti della società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., unità in Bolzano (BZ), per il periodo dall'1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Vista l'istanza con la quale la società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dall'1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in favore di 44 lavoratori dipendenti dalla sede di Bolzano (BZ);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in favore di 44 lavoratori dipendenti dalla società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 44 lavoratori dipendenti della società AAA - AIR ALPS AVIATION S.r.l., unità in Bolzano (BZ).

Per il periodo dall'1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011.

Matricola INPS: 1412171548 - 1411823330.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07860

DECRETO 6 giugno 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Aeroporti di Puglia SpA. (Decreto n. 59837).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI
INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 12.06.2009, di recepimento dell'intesa del 19.05.2009 intervenuta presso la Regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la AEROPORTI DI PUGLIA SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 01.11.2009;

Visto il decreto n. 49800 del 03.02.2010 con il quale con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.11.2009 al 30.04.2010;

Visto il decreto n. 55042 del 02.11.2010 con il quale con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.05.2010 al 31.10.2010;

Visto il decreto n. 56083 del 20.12.2010 con il quale con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011;

Vista l'istanza presentata in data 26.05.2010, con la quale la società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 01.05.2011 al 31.10.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.10.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.10.2011

Unità: Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG) e Grottaglie (TA).

Matricola INPS: 0905242048

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A07960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 maggio 2011.

Classificazione, quale strada statale S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle», della nuova circonvallazione degli abitati di Imer e Mezzano, e alla contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/10/289743/19.5.7/2/fd del 6 ottobre 2010, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a Strada Statale S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle» della nuova circonvallazione degli abitati di Imer e Mezzano, senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;
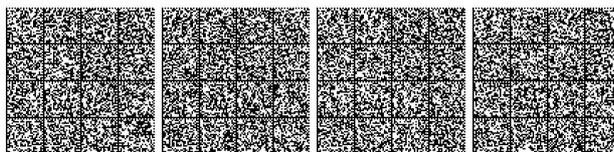
Visto il voto n. 214/10 reso nell'adunanza del 16 dicembre 2010, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V^ Sezione – ha espresso il parere "che la nuova circonvallazione degli abitati di Imer e Mezzano (TN), in variante alla strada statale S.S. n. 50 «del Grappa e Passo Rolle» possa essere classificata «statale» con contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso".

Decreta:

Art. 1.

La nuova circonvallazione stradale agli abitati di Imer e Mezzano, di lunghezza pari a km. 4,020, che sottende il tratto di S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle» dal Km. 65,515 al Km. 69,460, è classificata strada statale;

Art. 2.

Il tratto della SS. 50 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada comunale, per il tratto dal km 65,515 al km 68,420 del Comune di Imer, per il tratto dal km 68,420 al km 69,460 del Comune di Mezzano;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A07377

DECRETO 25 maggio 2011.

Approvazione della stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l., in La Spezia, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 6 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2005 n. 250, con cui è stata approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l. di La Spezia;

Considerato che la Pedrotti S.r.l in La Spezia ha variato la sola denominazione sociale in Viking Life Saving Equipment Italia S.r.l., mantenendo inalterata la struttura societaria nonché la sede operativa della stessa:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l. con sede in via delle Pianazze n. 170 - La Spezia.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto

zattere di salvataggio gonfiabili;

cinture di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di competenza.

Roma, 25 maggio 2011

Il capo reparto: CARLONE

11A08079

DECRETO 25 maggio 2011.

Approvazione della stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l., in Napoli, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 23 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 2008, n. 35, con cui è stata approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l. di Napoli;

Considerato che la Pedrotti S.r.l in Napoli ha variato la sola denominazione sociale in Viking Life Saving Equipment Italia S.r.l., mantenendo inalterata la struttura societaria nonché la sede operativa della stessa:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l. con sede in via Nuova delle Brecce n. 214 - Napoli.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di competenza.

Roma, 25 maggio 2011

Il capo reparto: CARLONE

11A08080

DECRETO 25 maggio 2011.

Approvazione della stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l., in Contrada Roccamatore - Villaggio Tremestieri - Messina, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 21 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2003 n. 263, con cui è stata approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l. in Messina;

Considerato che la Pedrotti S.r.l in Messina ha variato la sola denominazione sociale in Viking Life Saving Equipment Italia S.r.l., mantenendo inalterata la struttura societaria nonché la sede operativa della stessa:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Life Saving Equipment Italia S.r.l. con sede in Contrada Roccamatore – Villaggio Tremestieri - Messina.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di competenza.

Roma, 25 maggio 2011

Il capo reparto: CARLONE

11A08082

DECRETO 27 maggio 2011.

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, della misura del tasso d'interesse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 133, comma 1, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 giugno 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2010), con il quale la misura del predetto tasso d'interesse di mora, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010 è stata fissata al 4,28 per cento;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011;

Vista la nota n. 24482 del 24 marzo 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, direzione IV, ufficio II, ha comunicato che, sentita la Banca d'Italia, tale tasso di interesse possa identificarsi, per caratteristiche dello strumento e della controparte, con il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;

Visto che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia, «Istituzioni finanziarie monetarie: Banche e Fondi comuni monetari», riferito a dicembre 2010, è pari al 4,08 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, è fissata per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 al 4,08 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A08225

DECRETO 1° giugno 2011.

Approvazione della stazione di revisione Veleria San Giorgio S.r.l., in Casarza Ligure, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la Direzione Marittima di Genova con verbale d'ispezione effettuato in data 21 febbraio 2011:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Veleria San Giorgio S.r.l. con sede a Casarza Ligure (Genova) alla via De Gasperi, 374.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

cinture di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di competenza.

Roma, 1° giugno 2011

Il capo reparto: CARLONE

11A08081

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16793 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, con nota prot. n. 333236 del 31 maggio 2011 nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16793 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16793 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08477

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Offida» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Offida» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Offida»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, con nota prot. n. 333236 del 31 maggio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Offida», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08478

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso Piceno» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM -, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16808 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rosso Piceno»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Marche, con nota prot. n. 333236 del 31 maggio 2011 nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Rosso Piceno», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16808 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16808 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08479

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 marzo 2011.

Assegnazione della lettera E quale codice di identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2011 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2011, prevista dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituita dalla lettera E seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1 - 365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08198

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Commissionaria fra esercenti macellai - Soc. Coop. a r.l. », in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 10 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Commissionaria Fra Esercenti Macellai - Soc. Coop. a r.l. con sede in Prato (codice fiscale n. 00431040484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Diego Di Caterina, nato a Napoli il 4 aprile 1973, ivi domiciliato in via G. Orsini n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08443

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Euro Work Soc. coop. a r.l.», in Soresina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 6 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Euro Work Soc. Coop. a r.l., con sede in Soresina (Cremona) (codice fiscale n. 01241710191) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Sergio Rotundo, nato a Catanzaro il 10 aprile 1970, ivi domiciliato in Piazza Roma n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08444

DECRETO 4 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « G.I.P.L.A. - Società cooperativa», in Noci e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «G.I.P.L.A. – Società Cooperativa», con sede in Noci (Bari) (codice fiscale n. 03695030720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e i sigg.ri:

Rag. Donato Sciannameo nato a Carbonara (Bari) il 7 maggio 1967 domiciliato in Bari, in Corso A. De Gasperi n. 419;

Avv. Pasquale Lonero nato a Bari il 22 agosto 1956, domiciliato in Bari in Corso Cavour, n. 97;

Avv. Dario Ovidio Schettini, nato a Napoli il 10 dicembre 1962 domiciliato in Roma, via Foro Traiano, n. 1/A,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08441

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sarah - Società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 maggio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Sarah Società Cooperativa in liquidazione con sede in Padova (codice fiscale n. 04182420283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed il dott. Enrico Vesentini, nato a Padova il 20 aprile 1973, ivi domiciliato in via Rezzonico n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08442

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 93/2010).

IL COMITATO INTERMINISTRIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e sono state dettate norme integrative o modificative, che hanno previsto — tra l'altro — un apporto finanziario statale nel limite del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido e per le ferrovie concesse e un apporto fino al 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compatibilità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 63, comma 12, istituisce il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», stabilendone la relativa dotazione per gli anni dal 2008 al 2011 e destinando le risorse, tra l'altro, alle finalità di cui all'art. 9 della richiamata legge n. 211/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) che sostituisce — tra l'altro — la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Viste le delibere riportate nelle relazioni istruttorie trasmesse dal Ministero proponente per ognuno degli interventi in esame, con le quali questo Comitato ha sia assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., sia provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la nota 18 giugno 2010, n. 53564, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del 10 marzo 2010, ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato delle rimodulazioni tecnico economiche degli interventi localizzati nei comuni di Bergamo, Latina, Milano e Roma, nonché nella regione Umbria;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 60814, con la quale il suddetto Ministero ha fornito chiarimenti in merito agli interventi sopra citati;

Considerata la nota 17 novembre 2010, n. 97018, del Ministero dell'economia e delle finanze e i successivi chiarimenti istruttori emersi anche in sede di riunione preparatoria del Comitato;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto concerne il comune di Bergamo:

che per l'intervento relativo alla c.d. «Tramvia delle Valli bergamasche» sono già state finanziate, a valere sulle risorse *ex lege* n. 211/1992, le due tratte Bergamo-Alzano Sopra e Alzano Sopra-Albino, nonché un intervento concernente «migliorie tecnico-economiche» delle predette tratte;

che, dopo la risoluzione degli iniziali contratti d'appalto, nel corso dei lavori nuovamente appaltati l'opera è stata oggetto di varianti, il cui costo è stato finanziato in parte con utilizzo dei ribassi d'asta e in parte — per varianti che derivavano da situazioni imprevedibili o che costituivano miglioramenti funzionali — con ulteriori risorse stanziate ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

che per una migliore gestione amministrativa e finanziaria, il Ministero istruttore propone l'unificazione dei quadri economici degli interventi sopra richiamati;

che all'intervento accorpato, da denominare «Tramvia delle Valli bergamasche - tratte Bergamo-Alzano Sopra e Alzano Sopra-Albino» e del costo complessivo di 126,5 milioni di euro, devono essere attribuiti i contributi già assegnati ai singoli interventi sopra citati, quantificati dal suddetto Ministero in complessivi 72,8 milioni di euro, di cui 67,4 milioni di euro complessivi a valere sulle risorse *ex lege* n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti e 5,4 milioni di euro a valere sulle risorse *ex lege* n. 133/2008;

per quanto concerne il comune di Latina:

che le linee 1 e 2 della tramvia su gomma collegano, rispettivamente, la stazione FS di Latina scalo con il centro città e, in prosecuzione, il centro stesso con le nuove zone residenziali ovest;

che alle due linee, del costo, rispettivamente, di 88,1 milioni di euro e di 47,6 milioni di euro, sono stati già assegnati finanziamenti a valere sulle risorse della legge n. 211/1992 per complessivi 81,4 milioni di euro;

che i quadri economici aggiornati dei due interventi, scaturenti dalle revisioni apportate in fase di progettazione definitiva e dall'ottemperanza a prescrizioni tecniche formulate dalla Commissione *ex lege* n. 1042/1969, riportano per la linea 1 il costo di 92,5 milioni di euro e per la linea 2 il costo di 47,1 milioni di euro, per un importo complessivo di 139,6 milioni di euro;

che i succitati contributi assegnati alle due linee costituiscono il 58,3 per cento del costo complessivo aggiornato delle linee stesse;

che in vista della cantierizzazione dell'opera e per una più semplice gestione dell'appalto, affidato con un contratto unico, il Ministero istruttore propone l'unificazione degli interventi, da denominare «Linea 1, Latina scalo - Latina centro, e linea 2, Latina centro - nuovi quartieri ovest», e l'unificazione dei relativi contributi;

per quanto concerne il comune di Milano:

che la tramvia piazza Garibaldi-Cinisello, di collegamento tra i comuni di Milano e Cinisello Balsamo, è stata inizialmente finanziata per 64,6 milioni di euro;

che tale contributo è stato successivamente innalzato a 70,8 milioni di euro, pari al 60 per cento del costo totale finanziabile con le risorse della legge n. 211/1992, articolato in 63 milioni di euro per le opere e 54,9 milioni di euro per il materiale rotabile;

che in sede di redazione del progetto definitivo dell'opera il tracciato della tramvia è stato modificato a seguito del diverso assetto trasportistico dell'area milanese e che, in particolare, la modifica consiste nello stralcio della tratta tra la stazione Garibaldi e la fermata Lagosta e nella conferma della tratta Lagosta-Cinisello (via Monte Ortigara);

che il comune di Milano ha più volte rimodulato il quadro economico dell'intervento approvato dal suddetto Ministero;

che per la realizzazione delle sole opere sopra citate sono state registrate economie di gara pari a 5,4 milioni di euro, nonché rimodulazioni del quadro economico per maggiori costi derivanti, tra l'altro, dagli affinamenti progettuali, dall'inserimento, nell'ambito delle «somme a disposizione», di alcune voci tra cui gli «imprevisti», dalle attività di esproprio e/o occupazione di terreni, da maggiori interferenze emerse durante i lavori e dalla diversa entità dei «collaudi» e degli «oneri di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494»;

che per l'intervento in esame, da individuare ora con la denominazione aggiornata di «Metrotramvia Milano (piazzale Lagosta) - Cinisello Balsamo (via Monte Ortigara)», il suddetto Ministero propone l'autorizzazione all'utilizzo delle citate economie di gara, da destinare a copertura dei maggiori oneri sopra indicati per consentire la conferma del costo aggiornato delle opere in 63 milioni di euro;

che relativamente alla voce «imprevisti», appostata nel quadro economico finale, il suddetto Ministero precisa che il relativo importo potrebbe dover essere destinato alla copertura di eventuali ulteriori costi, in quanto, pur essendo la linea attualmente in esercizio, non sono stati ancora definiti tutti gli oneri connessi;

che il medesimo Ministero precisa inoltre che gli imprevisti sopra citati saranno riconosciuti solo previa presentazione di specifica documentazione tecnico-economica e subordinatamente alla propria ulteriore valutazione del quadro economico rimodulato;

per quanto concerne il comune di Roma:

che l'intervento relativo al parco rotabili delle linee A, B e B1 è stato rimodulato, risultando destinatario di un contributo totale, in termini di volume d'investimenti, di 153,7 milioni di euro, pari a circa il 60 per cento del costo dell'intervento stesso (256,3 milioni di euro);

che l'intervento, interessato da varianti e implementazioni, è stato oggetto di approvazione in linea tecnica ed economica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, che ha portato alla sottoscrizione di un accordo quadro quadriennale con la società «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles s.a. (CAF)» per la fornitura di treni e del relativo materiale di ricambio, il comune ha stipulato con la predetta società un primo contratto, che prevedeva la fornitura di 33 treni, per un costo di 258,5 milioni di euro, finanziato con le succitate risorse statali per 153,7 milioni di euro;

che la fornitura iniziale dei 33 treni di cui al primo contratto ha comportato un minor costo pari a 253,1 milioni di euro ed è risultata quindi finanziabile con risorse statali per il minor importo di 151,8 milioni di euro, pari alla percentuale massima del 60 per cento;

che il Ministero istruttore ha formulato la proposta di autorizzazione all'utilizzo del residuo contributo statale a suo tempo assentito, pari a circa 1,9 milioni di euro per l'acquisto di ulteriore materiale rotabile;

che l'utilizzo della citata disponibilità e il cofinanziamento comunale di cui alla determinazione dirigenziale del comune di Roma 30 novembre 2007, n. 3538, consentirebbero di finanziare l'acquisto di 6 treni;

che l'intervento concernente il «Nuovo nodo di Termini», risulta già destinatario di un contributo complessivo, in termini di volume d'investimenti, di 20,3 milioni di euro, pari al 60 per cento del costo dell'intervento (33,7 milioni di euro);

che i lavori, consegnati nel giugno 1999, sono stati sospesi nel successivo mese di ottobre su indicazione della Sovrintendenza archeologica di Roma;

che il progetto elaborato ora dal comune, che recepisce prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, ha un costo di 57,6 milioni di euro, di cui 46,1 milioni di euro per lavori;

che il Ministero istruttore dà conto dei costi di tale nuova soluzione progettuale e propone di confermare per l'intervento in esame, ora da denominare «Nodo di Termini - 3° stralcio funzionale - versione aggiornata», il contributo concesso all'intervento originario;

per quanto concerne la regione Umbria:

che l'intervento della Ferrovia centrale Umbra di potenziamento e ammodernamento della tratta Cesi-Terni, concernente tra l'altro l'acquisto di materiale rotabile a trazione elettrica, risulta finanziato per l'intero costo, pari a 19,6 milioni di euro;

che il costo aggiornato dell'intervento ammonta a 23,9 milioni di euro, I.V.A. compresa, di cui 15,3 milioni di euro per opere infrastrutturali, 4 milioni di euro per impianti di segnalamento e telecomando e 4,6 milioni di euro per acquisto di materiale rotabile;

che inizialmente sono state appaltate sole opere infrastrutturali del costo di 13,8 milioni di euro, I.V.A. compresa, incluse alcune varianti in corso d'opera;

che per il completamento dell'intervento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede di utilizzare l'importo che residua a fronte del succitato finanziamento, pari a 5,8 milioni di euro;

che il citato residuo dovrà essere destinato per 4 milioni di euro alle opere di segnalamento e di telecomando e per 1,6 milioni di euro ai lavori all'infrastruttura, accantonando la disponibilità di 0,2 milioni di euro per l'acquisto del materiale rotabile;

che il Ministero istruttore propone che il Comitato prenda atto delle richiamate varianti e autorizzi l'utilizzo dei citati ribassi di gara;

Delibera:

1. RIMODULAZIONI TECNICO-ECONOMICHE.

1.1. Intervento di Bergamo.

All'intervento «Tramvia delle Valli bergamasche - tratte Bergamo-Alzano Sopra e Alzano Sopra-Albino» di cui alla precedente «presa d'atto», del costo di 126,5 milioni di euro, restano attribuiti i contributi riconosciuti agli interventi originari, pari a 67,4 milioni di euro complessivi in termini di volume d'investimenti a valere sulle risorse *ex lege* n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti e 5,4 milioni di euro a valere sulle risorse *ex lege* n. 133/2008, la cui somma rappresenta il 57,5 per cento del costo aggiornato dell'intervento.

1.2. Intervento di Latina.

All'intervento denominato «Linea 1, Latina scalo - Latina centro, e linea 2, Latina centro - nuovi quartieri ovest», derivante dalle rimodulazioni dei due interventi di cui alla precedente «presa d'atto» e del costo di 139,6 milioni di euro, restano attribuiti i contributi riconosciuti ai singoli interventi originari, pari a 81,4 milioni di euro, che rappresentano il 58,3 per cento del predetto costo aggiornato dell'intervento.

1.3. Intervento di Milano.

Per l'intervento denominato «Metrotramvia Milano (piazzale Lagosta) - Cinisello Balsamo (via Monte Ortigara)», derivante dalla rimodulazione illustrata nella precedente «presa d'atto», è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a riconoscere le spese per «imprevisti» di cui al quadro economico dell'intervento solo previa presentazione di specifica documentazione tecnico-economica e subordinatamente alla propria ulteriore valutazione del quadro economico stesso.

1.4. Interventi di Roma.

1.4.1. Intervento complessivo parco rotabili linee A, B e B1

Per l'«Intervento complessivo parco rotabili linee A, B e B1», rimodulato come indicato nella precedente «presa d'atto», è autorizzato l'utilizzo delle residue disponibilità per l'acquisto dell'ulteriore materiale rotabile di cui alla stessa «presa d'atto».

1.4.2. Nuovo nodo di Termini.

All'intervento «Nodo di Termini - 3° stralcio funzionale - versione aggiornata», derivante dalla rimodulazione illustrata nella precedente «presa d'atto» e del costo di 57,6 milioni di euro, resta assegnato il contributo di 20,3 milioni di euro già attribuito all'intervento originario «nuovo nodo di Termini», contributo che rappresenta il 35,2 per cento del predetto costo.

1.5. Intervento della Ferrovia centrale Umbra.

Per l'intervento denominato «Potenziamento e ammodernamento della tratta Cesi-Terni», rimodulato come esposto nella precedente «presa d'atto», è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, da destinare, unitamente alle disponibilità residue, al completamento dell'intervento stesso.

L'importo di 0,2 milioni di euro è destinato all'acquisto di materiale rotabile, nei limiti temporali di conservazione dei fondi previsti dalla legge.

2. CLAUSOLE FINALI.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

2.2. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

2.3. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione annuale previsto, da ultimo, dalla delibera di questo Comitato 31 luglio 2009, n. 53, da espletare entro il 31 gennaio di ogni anno fino alla completa realizzazione del programma di interventi.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 218

11A08226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione FV/ 29 del 18 aprile 2011, recante: «Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale Baxidin».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 131 dell'8 giugno 2011, il periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale BAXIDIN non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.», deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: «Le confezioni già prodotte del medicinale BAXIDIN non potranno più essere mantenute in commercio a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.»

11A08394

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'adozione del Piano di variante al Progetto stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento.

Si rende noto che con deliberazione n. 6 del 21 dicembre 2010 il Comitato istituzionale ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 112/2008.

Il Progetto di variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Dorsoduro, 3593 - Venezia;

Regione Autonoma Friuli - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna Via Giulia, 75/1 - Trieste;

Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia;

Provincia di Venezia - ufficio Protezione civile Centro servizi, 2 Viale Sansovino, 5 - Mestre Venezia;

Provincia di Pordenone - Settore pianificazione territoriale, Largo San Giorgio, 12 - Pordenone;

Provincia di Udine - Area ambiente servizio risorse idriche, piazza Patriarcato, 3 - Udine;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, Via C. Colombo, 44 - Roma.

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione di detto Progetto di variante e consultare la relativa documentazione, a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione, per i quarantacinque giorni successivi.

Avviso dell'avvenuta adozione sarà inoltre pubblicato, a cura delle regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Le eventuali osservazioni al Progetto di Variante possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione o direttamente annotate sul registro da predisporre presso le sedi di consultazione sopra elencate.

Il Progetto di variante potrà essere, altresì, consultato sul sito www.adbve.it

11A08200

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

La ditta Biancardi Ettore, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), già assegnataria del marchio n. 9MN;

La ditta Agostini Claudio, con sede in Porto Mantovano frazione di Soave (Mantova), già assegnataria del marchio n. 18MN;

La ditta Riviera Riccardo, con sede in Suzzara (Mantova), già assegnataria del marchio n. 19MN;

La ditta Zambelli Giancarlo, con sede in Castel-Goffredo (Mantova), già assegnataria del marchio n. 40MN,

sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, e sono state conseguentemente cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del predetto decreto.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati alla CCIAA di Mantova che ha provveduto al ritiro per la deformazione.

11A08480

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 319 del 24 maggio 2011, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
700 FI	CORSINI MASSIMO	FIRENZE	1	1
868 FI	ALOISIA DI SIMONE RUCELLAI	FIRENZE	4	2
906 FI	LEONI LEANDRO S.A.S. DI LEONI LEANDRO & C.	FIRENZE	-	6
918 FI	TALANTI MARCELLO E FIGLI S.N.C.	FIRENZE	1	1
1235 FI	BERLINCIONI G. S.R.L.	FIRENZE	5	-
1741 FI	CAMILLA RANIERI	FIRENZE	2	-
1750 FI	LA SIGNORIA S.R.L.	SCANDICCI	-	3

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento della dotazione punzoni:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
1393 FI	LA BOTTEGA MEDICEA DI CIANFANELLI MARCO	FIRENZE	-	4

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

11A08199
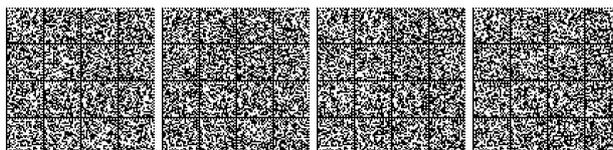
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del completamento della complanare di Bologna - Tratto San Lazzaro-Ponte Rizzoli.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0012952 del 30 maggio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto del completamento della complanare di Bologna - Tratto San Lazzaro-Ponte Rizzoli.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A08184

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Estinzione del Consorzio universitario per la costituzione e lo sviluppo della facoltà di ingegneria, in Modena

Con decreto ministeriale 6 giugno 2011 è stato estinto il consorzio universitario per la costituzione e lo sviluppo della facoltà di ingegneria con sede in Modena.

11A07958

Estinzione del Consorzio interuniversitario nazionale per lo studio e la ricerca di principi attivi naturali «Cinspan», in Modena

Con decreto ministeriale 6 giugno 2011 è stato estinto il consorzio interuniversitario nazionale per lo studio e la ricerca di principi attivi naturali « CINSPAN» con sede in Modena.

11A07959

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Karidox 100 mg/ml»

Provvedimento n. 109 del 13 maggio 2011
Procedura Mutuo riconoscimento n. UK/V/0250/001/IA/001

Specialità medicinale per uso veterinario KARIDOX 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini, nelle confezioni:

contenitore in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 103948016;

contenitore in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 103948028.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Karizoo, S.A. con sede in Polìgono Industrial La Borda-Mas Pujades, 11-12 - 08140 Caldes De Montbui (Barcellona) - Spagna.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente modifiche degli stampati in accordo a quanto previsto con artt. 30 e 31 Direttiva 2001/83/CE.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A07717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Icfvet»

Provvedimento n. 105 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «ICFVET" 500 mg e 1000 mg compresse per cani.

Confezioni:

scatola da 12 cpr da 500 mg A.I.C. n. 103501021;

scatola da 8 cpr da 1000 mg A.I.C. n. 103501058.

Titolare A.I.C.: I.C.F. Srl Industria Chimica Fine con sede legale in Palazzo Pignano - Via Benzoni 50 - 26020 Cremona - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo IB n. B.II.e.5a 2- Richiesta nuove confezioni

2) Variazione tipo IB n. B.II.f.1 b2 – estensione validità dopo prima apertura

3) Variazione tipo IB n. B.IIf.1 d – modifica condizioni conservazione prodotto finito

Si autorizza esclusivamente per la forma farmaceutica "compresse"

1) l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola da 108 compresse da 500 mg (9 blister da 12 *cpr)* - A.I.C. n. 103501045

scatola da 104 compresse da 1000 mg (13 blister da 8 *cpr)* - A.I.C. n. 103501058

2) l'introduzione della validità per la mezza compressa, da conservare nel blister, pari a 48 ore. La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

la mezza compressa deve essere riposta nel blister ed utilizzata entro 48 ore.

3) la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito con l'eliminazione della frase «conservare a temperatura inferiore a 30°C»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07718

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eraquell Tabs 20 mg»

Decreto n. 51 del 13 maggio 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0330/001/E/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ERAQUELL TABS 20 mg compresse masticabili per cavalli.

Titolare A.I.C.: VIRBAC con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Rappresentata in Italia da: Virbac Srl con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Caldera, 21 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore responsabile rilascio lotti: La società Virbac nello stabilimento sito in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 tubo da 8 compresse - A.I.C. n. 104273014

Scatola con 2 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 104273026

Scatola con 12 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 104273038

Scatola con 40 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 104273040

Scatola con 48 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 104273053

Composizione: ogni compressa masticabile da 3300 mg contiene:

Principio attivo: Ivermectina 20 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle infestazioni da nematodi ed artropodi e causate da ascaridi adulti ed immaturi e larve da miasi nel cavallo:

Nematodi

Grandi-strongili: Strongili vulgaris (adulti, larve); Strongili edentatus (adulti e stadio larvale tissutale L4); Strongili equini (adulti e stadio larvale L4); Triodontophorus spp (adulti).

Piccoli-strongili: Cyathostomum (adulti e larve della mucosa nonincistate); Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp.

Parascaris: Parascaris equorum (adulti e larve)

Oxyuris: Ossiuri equi (adulti e larve)

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (adulti)

Insetti ditteri: Gasterophilus spp. (larve).

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

Tempi di attesa: Carne e visceri: 35 giorni.

Uso non consentito in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

11A07719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimine» 50 mg/ml soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 117 del 20 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «EQUIMINE» 50 mg/ml Soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102389018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102389020.

Titolare A.I.C.: Bio98 S.r.l. con sede in Via Luigi Frapolli, 21 - 20133 Milano - Codice fiscale 01853641205.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07720

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) del medicinale «Metacam».

Provvedimento n. 103 del 13 maggio 2011

Oggetto: Specialità medicinale ad uso veterinario METACAM

Attribuzione nuovi numeri di N.I.N.

Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario METACM vengono ora attribuiti i nuovi numeri identificativi nazionali per la commercializzazione dello stesso sul territorio italiano, a fianco di ciascuno indicati, in sostituzione dei precedenti a loro tempo rilasciati:

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein,Germania

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.
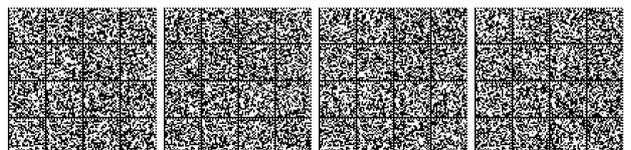
CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
5MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 10 ML CANI GATTI	104378017	EU/2/1997/004/006
20 MG/ML FLACONCINO DA 50 ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI	104378029	EU/2/1997/004/007
5 mg/ml SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO DA 100 ML	104378031	EU/2/1997/004/001
SOSPENSIONE ORALE 15 MG/ML PER CAVALLI FLACONE DA 100 ML	104378043	EU/2/1997/004/009
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CAVALLI FLACONE 250 ML	104378056	EU/2/1997/004/030
1,5MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 10 ML CANI	104378068	EU/2/1997/004/003
20 MG/ML FLACONCINO DA 100 ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI	104378070	EU/2/1997/004/008
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONCINI DA 100 ML	104378082	EU/2/1997/004/015
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONCINI 50 ML	104378094	EU/2/1997/004/014
1,5MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 32 ML CANI	104378106	EU/2/1997/004/004
1,5MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 100 ML CANI	104378118	EU/2/1997/004/005
5 MG/ML SOLUZIONE INIETIETTABILE 12 FLACONCINI 100 ML BOVINI E SUINI	104378120	EU/2/1997/004/010
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 20 ML CANI E GATTI	104378132	EU/2/1997/004/011
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONCINO DA 20 ML	104378144	EU/2/1997/004/027
0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 15 ML CANI	104378157	EU/2/1997/004/012
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONCINI DA 20 ML	104378169	EU/2/1997/004/028
0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 30 ML CANI	104378171	EU/2/1997/004/013
0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE GATTI FLACONE 15 ML	104378284	EU/2/1997/004/026
1.5 MG/ML SOSP. ORALE CANI FLACONE 180 ML	104378296	EU/2/1997/004/029
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONCINO 250 ML	104378308	EU/2/1997/004/031
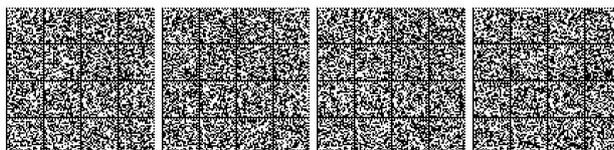
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 6 FLACONCINI DA 250 ML	104378310	EU/2/1997/004/032
0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE GATTI FLACONE 3 ML	104378322	EU/2/1997/004/034
0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE GATTI FLACONE 10 ML	104378334	EU/2/1997/004/033
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 20 ML	104378346	EU/2/1997/004/035
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI 12 FLACONCINI 20 ML	104378359	EU/2/1997/004/036
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 50 ML	104378361	EU/2/1997/004/037
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI 12 FLACONCINI 50 ML	104378373	EU/2/1997/004/038
2 MG/ML soluzione iniettabile sottocutanea GATTI flaconcino vetro 10 ML	104378385	EU/2/1997/004/039
2 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA GATTI FLACONCINO VETRO 20 ML	104378397	EU/2/1997/004/040
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE SUINI FLACONE POLIETILENE 100 ML	104378409	EU/2/1997/004/041
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE SUINI FLACONE POLIETILENE 250 ML	104378411	EU/2/1997/004/042
1 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 7 CPR	104378423	EU/2/1997/004/043
1 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 84 CPR	104378435	EU/2/1997/004/044
1 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 252 CPR	104378447	EU/2/1997/004/045
2.5 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 7 CPR	104378450	EU/2/1997/004/046
2.5 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 84 CPR	104378462	EU/2/1997/004/047
2.5 MG CPR MASTICABILI CANI BLISTER 252 CPR	104378474	EU/2/1997/004/048

La Società titolare dell'A.I.C. è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

Il regime di dispensazione delle confezioni rimane quello in precedenza attribuito.

I lotti già prodotti con i numeri N.I.N. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale METACAM con i N. I. N. relativi ai numeri di procedura europea EU/2/1997/004/016-025 possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

11A08007

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Econor».

Provvedimento n. 92 del 10 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health Austria GmbH – Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Rappresentante Italia: Novartis Animal Health spa

Specialità medicinale: ECONOR.

Confezioni autorizzate: NIN - NR procedura Europea.

10% sacco plastica/AL da 1 kg - NIN 102897170 - Procedura Europea EU/2/98/010/025.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 08 gennaio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08008

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «ProMeris».

Provvedimento n. 95 del 10 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Ltd - U.K.

Nuovo rappresentante in Italia : Pfizer Italia srl

Specialità medicinale: PROMERIS.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/064/001 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml-1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792014

EU/2/06/064/002 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml-2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792026

EU/2/06/064/003 - 320 mg-Spot-on 1.60 ml-1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792038

EU/2/06/064/004 - 320 mg -Spot-on 1.60 ml-2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792040.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione del 26/11/2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Fort Dodge Animal Health Holland, Weesp Paesi Bassi a Pfizer Limited, Sandwich Regno Unito, con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08009

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «API-Bioxal» 886 mg/g

Decreto n. 60 dell'8 giugno 2011

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif s.r.l. con sede in Vigonza (Padova), Viale dell'Artigianato, 13 - codice fiscale 02580270284.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Chemifarma SpA con sede in Forlì, Via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta termosaldata da 35 g - A.I.C. n. 104384019;

busta termosaldata da 175 g - A.I.C. n. 104384021;

busta termosaldata da 350 g - A.I.C. n. 104384033.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

principi attivi: acido ossalico biidrato 88,60 g;

eccipienti: così come indicato nelle documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Api (Apis mellifera).

Indicazioni terapeutiche:

Api (Apis mellifera);

Trattamento della varroosi (Varroa destructor, parassita di Apis mellifera).

Tempi di attesa:

miele: zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

Periodo di validità dopo la prima apertura della confezione: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08014

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Meloxoral».

Provvedimento n. 112 del 16 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C. : Le Vet. B.V. - Nederland.
Specialità medicinale: MELOXORAL.
Confezioni autorizzate:

	N.I.N.	N. PROCEDURA EUROPEA
1.5 mg/ml oral suspension flacone 25 ml cani	104391014	EU/2/10/111/001
1.5 mg/ml oral suspension flacone 50 ml cani	104391026	EU/2/10/111/002
1.5 mg/ml oral suspension flacone 125 ml cani	104391038	EU/2/10/111/003
0.5 mg/ml oral suspension flacone 25 ml gatti	104391040	EU/2/10/111/004
1.5 mg/ml oral suspension flacone 10 ml cani	104391053	EU/2/10/111/005
0.5 mg/ml oral suspension flacone 10 ml gatti	104391065	EU/2/10/111/006

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 19 novembre 2010 C(2010) 8303 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08015

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Activyl».

Provvedimento n. 111 del 16 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Nederland.
Rappresentante in Italia : Intervet Italia srl.
Specialità medicinale : ACTIVYL.
Confezioni autorizzate:

	N.I.N.	N. PROCEDURA EUROPEA
195 mg/ml soluzione spot-on cani 1 pipetta 0.51 ml	104286012	EU/2/10/118/001
195 mg/ml soluzione spot-on cani 1 pipetta 0.77 ml	104286024	EU/2/10/118/003
195 mg/ml soluzione spot-on cani 1 pipetta 1.54 ml	104286036	EU/2/10/118/005
195 mg/ml soluzione spot-on cani 1 pipetta 3.08 ml	104286048	EU/2/10/118/007
195 mg/ml soluzione spot-on cani 1 pipetta 4.62 ml	104286051	EU/2/10/118/009
195 mg/ml soluzione spot-on gatti 1 pipetta 0.51 ml	104286063	EU/2/10/118/011
195 mg/ml soluzione spot-on gatti 1 pipetta 1.03 ml	104286075	EU/2/10/118/013
195 mg/ml soluzione spot-on cani 4 pipette 0.51 ml	104286087	EU/2/10/118/002
195 mg/ml soluzione spot-on cani 4 pipette 0.77 ml	104286099	EU/2/10/118/004
195 mg/ml soluzione spot-on cani 4 pipette 1.54 ml	104286101	EU/2/10/118/006
195 mg/ml soluzione spot-on cani 4 pipette 3.08 ml	104286113	EU/2/10/118/008
195 mg/ml soluzione spot-on cani 4 pipette 4.62 ml	104286125	EU/2/10/118/010
195 mg/ml soluzione spot-on gatti 4 pipette 0.51 ml	104286137	EU/2/10/118/012
195 mg/ml soluzione spot-on gatti 4 pipette 1.03 ml	104286149	EU/2/10/118/014

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 18 febbraio 2011 C(2011) 1149 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08016

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Flurprimidol, non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Con la decisione 2009/28/CE della Commissione, di cui è stata data applicazione tramite il comunicato del 25 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2009) è stato deciso di non includere la sostanza attiva flurprimidol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova domanda, correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008.

Il fascicolo aggiornato è stato valutato, inizialmente, dallo Stato membro relatore e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e, successivamente, dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea, in sede di Comitato Permanente per la Catena Alimentare la Salute degli Animali. I dati aggiuntivi e le informazioni presentate dal Notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della citata sostanza attiva.

Pertanto, con la decisione 2011/328/UE della Commissione, è stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva flurprimidol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, contemporaneamente, la precedente decisione 2009/28/CE, è stata abrogata.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurprimidol, in attuazione della suddetta decisione 2009/28/CE, sono state revocate entro il 13 luglio 2009, mentre l'utilizzo dei l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è terminato il 19 luglio 2010.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08446

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Diclobenil, non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Con la decisione 2008/754/CE della Commissione, di cui è stata data applicazione tramite il comunicato del 17 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009) è stato deciso di non includere la sostanza attiva diclobenil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova domanda, correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008.

Il fascicolo aggiornato è stato valutato, inizialmente, dallo Stato membro relatore e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e, successivamente, dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea, in sede di Comitato Permanente per la Catena Alimentare la Salute degli Animali. I dati aggiuntivi e le informazioni presentate dal Notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della citata sostanza attiva.

Pertanto, con la decisione 2011/234/UE della Commissione, è stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva diclobenil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, contemporaneamente, la precedente decisione 2008/754/CE, è stata abrogata.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclobenil, in attuazione della suddetta decisione 2008/754/CE, sono state revocate entro il 18 marzo 2009, mentre l'utilizzo dei l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è terminato il 18 marzo 2010.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08447

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Dicloran, non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Con la decisione 2008/744/CE della Commissione, di cui è stata data applicazione tramite il comunicato del 17 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009) è stato deciso di non includere la sostanza attiva dicloran, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova domanda, correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008.

Il fascicolo aggiornato è stato valutato, inizialmente, dallo Stato membro relatore e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e, successivamente, dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea, in sede di Comitato Permanente per la Catena Alimentare la Salute degli Animali. I dati aggiuntivi e le informazioni presentate dal Notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della citata sostanza attiva.

Pertanto, con la decisione 2011/329/UE della Commissione, è stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva dicloran, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, contemporaneamente, la precedente decisione 2008/744/CE, è stata abrogata.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicloran, in attuazione della suddetta decisione 2008/744/CE, sono state revocate entro il 18 marzo 2009, mentre l'utilizzo dei l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è terminato il 18 marzo 2010.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08448

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Propisochlor, non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

La sostanza attiva propisochlor non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2011/262/CE del 27 aprile 2011.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «www.salute.gov.it»

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08449

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dismissione dell'area demaniale marittima e della porzione di manufatto pertinenziale insistente nel comune di Marciana, località Pomonte - Antiche saline e trasferimento al patrimonio dello Stato.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 18 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 179 in data 30 maggio 2011, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto pertinenziale ivi inesistente - acquisita allo Stato - per complessivi mq 77, ubicate nel comune di Marciana (Livorno), in località Pomonte - Antiche Saline, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 77, identificate con le particelle n. 1748 (per mq 19), n. 1749 (per mq 44) e n. 1750 (per mq 14) ed indicate con apposita colorazione in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A08481

Dismissione dell'area demaniale marittima e della porzione di manufatto pertinenziale insistente nel comune di Quartu Sant'Elena, località Margine Rosso e trasferimento al patrimonio dello Stato.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 3 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 175 in data 30 maggio 2011, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto pertinenziale ivi inesistente - acquisita allo Stato - per complessivi mq 81, ubicate nel comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), in località Margine Rosso, riportate nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 56, identificate con la particella n. 3124 ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimentria che è parte integrante del decreto stesso.

11A08482

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato recante gli estremi della registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2011.

Si precisa che il testo aggiornato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2011 - Serie generale, reca le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 25 marzo 2011 (Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 373), come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2011, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2011 (Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 323).

11A08543

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-145) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100110624